

BStGer BB.2013.129 vom 22. Januar 2014

Bundesstrafgericht, 2014-01-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2013.129

FR: TPF BB.2013.129 du 22 janvier 2014

IT: TPF BB.2013.129 del 22 gennaio 2014

Regeste

Spese a carico dell'imputato in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione (art. 426 cpv. 2 in relazione con l'art. 310 cpv. 2 CPP).

Erwägungen

E. 1.1

Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP).

- 4 -

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

E. 1.2

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di abbandono del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).

E. 2

Il reclamante afferma che il decreto impugnato considera a torto che egli è responsabile per la metà dei costi generati dalla procedura. Egli non avrebbe provocato l'apertura del procedimento a suo carico, tantomeno lo avrebbe ostacolato. Il MPC sembrerebbe piuttosto fargli carico di avere agito illegalmente e colpevolmente, non per l'apertura del procedimento o per il suo comportamento procedurale, ma nel merito, nel senso che l'autorità inquirente lo avrebbe ritenuto colpevole del reato perseguito. In definitiva, la decisione impugnata violerebbe la presunzione d'innocenza.

E. 2.1

Giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito o colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati o derivanti dalle traduzioni rese necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 CPP). Questi principi riprendono le regole sviluppate in questo contesto dalla giurisprudenza dal

Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo emanata sotto l'egida della vecchia normativa.

E. 2.2

Alla luce del principio della presunzione d'innocenza, ancorato negli art. 10 cpv. 1 CPP, 32 cpv. 1 Cost. nonché 6 n. 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato. Come chiarito dalla giurisprudenza, non è contrario alla menzionata presunzione condannare un imputato nei confronti del quale è stato decretato un abbandono al pagamento di parte o di tutte le spese procedurali quando questa condanna è giustificata dal comportamento sanzionabile dell'interessato (v. in particolare DTF 119 Ia 332 consid. 1b). L'idea è che non spetta allo Stato, e

- 5 -

quindi ai contribuenti, sopportare spese generate dal comportamento biasimabile dell'imputato (DTF 107 Ia 166 consid. 3). La messa a carico dell'imputato prosciolto dei costi dello Stato non deve in ogni caso costituire una pena camuffata che lascerebbe supporre che l'accusato è colpevole o che sussista perlomeno un sospetto di colpevolezza (GÉRARD PIQUERETZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1138 pag. 717 e seg.). Per una procedura che sfocia nell'assoluzione dell'accusato la decisione non deve infatti suscitare l'impressione che la persona prosciolta sia comunque in qualche modo colpevole: in ambito di accollamento dei costi non deve in particolar modo trasparire, da una lettura da parte di una persona sprovvista di specifica formazione giuridica, una qualsiasi forma di apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento (DTF 114 Ia 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_770/2008 del 2 aprile 2009, consid. 2.2; TPF 2011 190). Lo stesso vale anche in caso di rifiuto dell'indennità (DTF 115 Ia 309 consid. 1; TPF 2008 121 consid. 2). Si giustifica quindi di addossare le spese procedurali all'imputato nei confronti del quale è stato emesso un decreto di abbandono quando, benché penalmente impunito, abbia violato degli obblighi legali. Occorre che il prevenuto abbia violato una norma comportamentale, scritta o non scritta, dell'ordine giuridico svizzero preso nel suo insieme, in una maniera repressibile dal punto di vista del diritto civile, nel senso d'applicazione dell'art. 41 CO, valutando la colpa ascritta secondo dei criteri oggettivi (PIQUERETZ, op. cit., n. 1138 pag. 718). Il comportamento contestato è illecito quando viola in modo manifesto una norma giuridica diretta o indiretta di agire o un'omissione. Occorre inoltre l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento contestato e l'apertura del procedimento penale o l'ostacolo al suo normale svolgimento. Questo è il caso quando l'imputato ha violato delle norme scritte o non scritte, comunali, cantonali o federali, facendo sorgere così, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l'apertura di un'inchiesta penale (DTF 114 Ia 299 consid. 4). Non è comunque sufficiente che l'attitudine del prevenuto contravvenga all'etica (DTF 116 Ia 162 consid. 2b; PIQUERETZ, op. cit. ibidem; NIKLAUS SCHMID, *Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht*, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1786 e segg., pag. 797 e segg.; R. HAUSER/E. SCHWERI/K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6a ediz., Basilea 2005, n. 16 e segg., pag. 563). Giova inoltre rammentare a questo titolo che una condanna al pagamento delle spese è giustificata unicamente nel caso in cui, in ragione del

comportamento illecito dell'indagato, l'autorità era legittimamente abilitata ad aprire un'inchiesta. Una condanna alle spese è ad ogni modo esclusa allorché l'autorità è intervenuta per eccesso di zelo, cattiva analisi della situazione o precipitazione. Tali riserve si giustificano a maggior ragione tenuto conto che la condanna di un imputato assolto al pagamento delle spese può intervenire solo eccezionalmente (DTF 116 Ia 162 consid. 2c).

- 6 -

E. 2.3

Nella fattispecie, con il decreto impugnato il MPC ha addossato al reclamante metà delle spese procedurali per un importo di fr. 2'500.--, ritenendo che il predetto, "attraverso il proprio agire illegale e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento nei suoi confronti" (v. act. 1.1 pag. 11). Nelle sue osservazioni del 26 settembre l'autorità inquirente ha precisato le motivazioni stanti alla base della sua decisione, evidenziando in particolare che "gli elementi indiziari e probatori emersi in corso di procedura (...) dimostrano come l'imputato abbia personalmente e ripetutamente commesso atti di riciclaggio di valori patrimoniali di origine criminale, in quanto presunti nella disponibilità dell'organizzazione criminale di cui faceva parte dall'anno 1987 e almeno fino al 28 febbraio 2001" (v. act. 5 pag. 2). Essa ha dichiarato inoltre che "il procedimento federale è stato abbandonato per questione di opportunità in quanto, sebbene sia stato accertato a carico dell'imputato un comportamento penalmente rilevante, in particolare, con il suo agire criminoso ha realizzato i presupposti previsti per il reato di riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 305bis cpv. 2 lett. a CP, A., come indicato nella decisione ai punti 22, 29 e 33, è già stato oggetto di due condanne penali in Italia" (v. act. 5 pag. 2 e seg.). Il MPC aggiunge poi che "visti gli art. 49 cpv. 2 CP e 8 CPP, nonché la pena comminata nei suoi confronti all'estero (...), non sarebbe stato possibile sanzionare ulteriormente l'imputato e, quindi, l'imputazione per il reato di riciclaggio di denaro è stata abbandonata".

Questa motivazione fa chiaramente nascere - anche ad una persona sprovvista di formazione giuridica - l'impressione che il MPC ritiene l'imputato colpevole, e quindi penalmente responsabile, sebbene il procedimento penale aperto nei suoi confronti non sia stato portato a termine per ragioni di opportunità e senza che l'interessato abbia potuto fare valere i propri diritti della difesa. Precisa che nei confronti del reclamante in Italia non esiste ancora una sentenza passata in giudicato che lo abbia condannato per partecipazione ad un'organizzazione criminale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.128 del 22 gennaio 2014, consid. 3.3), il decreto di abbandono del 30 agosto 2013, emanato unicamente per questioni di opportunità e senza che il dibattimento inerente al procedimento principale sia stato esperito, viola palesemente il principio della presunzione di innocenza e deve pertanto essere annullato per quanto attiene alle sue conseguenze a livello di spese a carico dell'interessato (v. CORNEL BORBÉLY, Die Kostentragung in Einstellungsverfügungen, in Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Berna, pag. 3 e segg; THOMAS DOMEISEN, Basler Kommentar, Basel 2011, n. 25 e segg. ad. art. 426 pag. 2807 e segg; DTF 116 Ia 162 consid. 2, con dottrina e giurisprudenza ivi citate; sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.84 del 23 novembre 2011, consid. 5).

- 7 -

In conclusione, ricordato che il silenzio della persona incolpata non può costituire motivo per giustificare una condanna al pagamento delle spese (v. PIQUEREZ, op. cit., n. 1138 pag. 718 e giurisprudenza citata), attraverso il proprio agire A. non ha violato alcuna norma

di comportamento, non ha provocato l'apertura del procedimento penale nei suoi confronti e non ne ha inoltre ostacolato lo svolgimento, di modo che le spese procedurali non possono essergli addossate secondo quanto previsto dall'art. 426 cpv. 2 CPP. Le censure del reclamante vanno di conseguenza ammesse e la totalità delle spese processuali pari a fr. 5'000.-- sono poste a carico del MPC.

E. 2.4

In conclusione, il reclamo è accolto.

E. 3

Visto quanto precede, la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 4.1

In concreto, non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP e 21 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162]).

E. 4.2

L'insorgente si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto dell'attività presumibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 2'000.-- (IVA compresa) appare giustificato. L'indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione

- 8 -